

Pubblicato il 12/01/2024

N. 00607/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 13647/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13647 del 2022, proposto da Antonio Tufarelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito (Già Ministero dell' Istruzione), Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del Ministero dell' Istruzione e del Merito (Già Ministero dell' Istruzione) I, Commissione di Valutazione per la Classe di Concorso B017 Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche per la Regione P, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Antonio Panico, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- Del Decreto prot. N. 34198 e Decreto prot. n. 34294 entrambi del 9.8.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per Regione Puglia per la classe di concorso B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado;
- Nonché della stessa graduatoria di merito per Regione Puglia per la classe di concorso B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE allegata ai Decreti di cui sopra di cui al Concorso Straordinario bandito ex D. n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- Nonché, ove necessario ed ove successivamente lesivi della posizione di chi ricorre, dello stesso Bando Decreto n. 1081 del 6.5.2022 emesso ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- Nonché dell'elenco non graduato di estremi sconosciuti emesso in esito alle prove dello stesso Concorso Straordinario bandito ex D. n. 1081 del 6.5.2022 ed ex art. 59, comma 9-bis, D.L. n.73/2021 nella parte in cui non rappresenta la graduatoria di merito della procedura concorsuale, ma un mero elenco alfabetico di candidati;
- Nonché, ove necessario di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi di estremi sconosciuti di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva ivi compreso, ove sia interpretato nel senso lesivo della posizione di chi ricorre, per l'annullamento del D.m. 108/28 aprile 2022, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e disciplina altresì le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione, a cui partecipano i candidati vincitori collocati in posizione

utile nelle graduatorie di merito regionali, e la relativa prova conclusiva;

- Nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi di estremi sconosciuti di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva e di formazione di cui allo stesso art.59, comma 9 bis citato;
- Nonchè per l'annullamento di tutti i provvedimenti generali, di estremi sconosciuti che dovessero autorizzare e/o determinare la mancata emissione degli elenchi e/o graduatorie degli idonei al concorso in argomento ai fini della graduazione di merito;
- Nonchè per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere alla chiusura del procedimento concorsuale ex articolo 400 del Testo Unico sulla scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 1 comma 113 Legge n. 107; decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati al presente giudizio, che dovrà essere effettuata dalla ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità sia con riguardo alla notifica che con riguardo al deposito, nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;
- di dover reiterare la richiesta all'amministrazione di cui alla precedente ordinanza del 4 luglio 2023: *“Ritenuto necessario, ai fini del decidere, che l'amministrazione*

*depositi in giudizio:*

*(i) una relazione in ordine alla eventuale esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1373/2023, nonché in ordine alle assunzioni operate dalla graduatoria dei vincitori, contestata e già in atti, ed alle relative rettifiche, correzioni, scorrimenti, ripescaggi e simili eventualmente avvenuti;*

*(ii) la graduatoria, anche con riferimento ai non vincitori, funzionale all'esigenza di trasparenza in relazione alle rettifiche, alla correzione degli eventuali errori nell'attribuzione dei punteggi e agli eventuali ripescaggi a seguito di rinuncia;*

*(iii) qualora non sia possibile depositare o non sia stata elaborata una graduatoria ai sensi di quanto sopra indicato sub (ii), l'elenco (anche non graduato) di tutti i soggetti che hanno partecipato al concorso per cui è causa, e per la classe di concorso di interesse, ottenendo un voto pari o superiore a quello del ricorrente, con indicazione altresì del relativo punteggio;*

*Riservando la decisione in ordine alla eventuale necessità di una graduatoria di merito e sul diritto allo scorrimento a cui il ricorrente peraltro dichiara di non essere interessato;" con l'avvertenza che se ne terrà conto ex art. 64 c.p.a. ed ai fini delle spese.*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione e fissa per la trattazione della causa l'udienza pubblica del 23 aprile 2024.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**  
**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**